

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 20.6.2011

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)

STATUTO COMUNALE

I PARTE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Territorio gonfalone e stemma
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Art. 5 – Organi politici

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 – Composizione, attribuzioni e convocazione del Consiglio
- Art. 7 - Attribuzioni
- Art. 8 - I Consiglieri comunali: diritti e poteri
- Art. 9 - I Consiglieri comunali: doveri - decadenza - dimissioni - surrogazione
- Art. 10 - Incarichi ai Consiglieri comunali
- Art. 11 - Gruppi Consiliari
- Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 13 - Commissioni Consiliari Speciali
- Art. 14 - Commissione consiliare per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio comunale
- Art. 15 - Rappresentanza delle minoranze
- Art. 16 - Il Consigliere anziano
- Art. 17 - Presidenza del Consiglio comunale - Prima convocazione
- Art. 18 - Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio
- Art. 19 - Regolamenti comunali

CAPO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 20 - Nomine
- Art. 21 - Sessioni e convocazioni
- Art. 22 - Criteri per il funzionamento del Consiglio
- Art. 23 - Linee programmatiche del mandato

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 24 - Giunta comunale: organo Istituzionale
- Art. 25 - Composizione
- Art. 26 - Funzionamento della Giunta
- Art. 27 - Incarichi agli Assessori
- Art. 28 – Competenze
- Art. 29 – Cessazione dalla carica di Assessore

CAPO IV - IL SINDACO

- Art. 30 - Il Sindaco
- Art. 31 - Responsabilità, rappresentanza e coordinamento
- Art. 32 - Il Vice Sindaco

TITOLO III ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 33 Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 34 Attribuzioni gestionali
- Art. 35 Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 36 Il Vice Segretario

CAPO II GLI UFFICI

- Art. 37 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 38 Incarichi a tempo determinato

TITOLO IV I SERVIZI

- Art. 39 Forme di gestione
- Art. 40 Gestione in economia
- Art. 41 Istituzione
- Art. 42 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
- Art. 43 Concessione a terzi
- Art. 44 Partecipazione a società per azioni
- Art. 45 Convenzioni con altri enti pubblici
- Art. 46 Consorzi
- Art. 47 Accordo di programma

**TITOLO V
IL SISTEMA DEI CONTROLLI**

- Art. 48 Principi e criteri
- Art. 49 Revisore dei Conti
- Art. 50 Motivazioni delle deliberazioni consiliari

**TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art. 51 Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
- Art. 52 Promozione della partecipazione dei cittadini
- Art. 53 Consultazione della popolazione da parte del Comune
- Art. 54 Istanze
- Art. 55 Petizioni
- Art. 56 Proposte

**CAPO II
LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATA**

- Art. 57 Finalità
- Art. 58 Concetto di associazione
- Art. 59 Consultazioni
- Art. 60 Le Consulte

**CAPO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DIRITTI DI ACCESSO**

- Art. 61 Regolamento degli Istituti di partecipazione
- Art. 62 Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 63 Modifiche Statutarie
- Art. 64 Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1.1 - Il Comune è Ente autonomo con un proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

1.2 - Il Consiglio Comunale di Meolo delibera il presente statuto come atto di autoregolamentazione nell'ambito dei principi di legge.

1.3 - L'organizzazione interna ed il funzionamento degli organi del comune sono determinati dal presente statuto e dai regolamenti.

1.4 - Il Consiglio Comunale esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

2.1 - Il Comune di Meolo è costituito dalle comunità e dai territori del Capoluogo, di Losson della Battaglia e di Marteggia.

2.2 - Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Meolo, nel Palazzo Municipale "Cappello" in piazza Martiri della Libertà. Gli organi elettivi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2.3 - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

2.4 - Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 03.07.1992, così descritti:

- lo Stemma è rappresentato da uno scudo sannitico troncato e riporta nella parte superiore: su fondo rosso, castello d'argento con merli alla guelfa con torre con due finestre rotonde e portale; nella parte inferiore: su sfondo azzurro, due alberi fondati su terreno verde; all'esterno ha nella parte superiore una corona da Comune d'argento e nella parte inferiore due fronde incrociate, una di quercia e l'altra di alloro; il fondo riporta la scritta "MEDULUM" su nastro rosso;

- il Gonfalone è rappresentato da un drappo azzurro e bianco, partito verticalmente alla metà, ornato di ricami d'oro e caricato al centro dello stemma sopra descritto; sopra lo stemma reca la scritta "MEDULUM" su nastro rosso. Le parti di metallo sono argentate, i cordoni sono dorati. Le cravatte sono frangiate d'oro. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune.

2.5 - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione e uso dello stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

2.6 - In ogni caso spetterà alla Giunta o al Sindaco emettere, per quanto di competenza, l'atto autorizzativo.

2.7 - Ai fini istituzionali il Santo Patrono di Meolo è “San Giovanni Battista” che si festeggia il 24 giugno.

2.8 - Si riconosce che Santo Patrono di Losson della Battaglia è San Girolamo che si festeggia il 30 settembre. La località di Marteggia festeggia la Madonna Assunta il 15 agosto.

Art. 3 **Finalità**

3.1 - Il Comune rappresenta la comunità di Meolo, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'attività amministrativa del Comune.

3.2 - Ispira la propria azione ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione ed in particolare ai valori della solidarietà, della pari opportunità tra i sessi e della pari dignità dei cittadini, per favorire la crescita della persona. Tutela i diritti della famiglia, intesa secondo la disciplina del Codice Civile, quale nucleo fondamentale della società, la maternità, la paternità e dell'infanzia, si adopera per garantire il diritto allo studio e alla cultura.

3.3 - Promuove e favorisce iniziative atte a sostenere e diffondere la cultura della pace tra i popoli, in particolare il rispetto e la tutela delle diversità culturali, linguistiche, religiose e politiche, attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

3.4. – Promuove la libertà in tutte le sue forme, molteplici e vitali: libertà di pensiero e di opinione, libertà di espressione, libertà di culto, libertà di associazione, libertà di impresa.

3.5 - Tutela il lavoro promuovendo l'armonico sviluppo dell'artigianato, dell'industria, del commercio e delle attività turistiche, dell'agricoltura locale, valorizzando le produzioni tipiche del territorio.

3.6 - Valorizza tutte le componenti della popolazione, compresi i propri cittadini residenti all'estero, di cui recepisce i bisogni e gli interessi promuovendo azioni atte a mantenere e consolidare i legami con la città e a favorire il loro eventuale rientro.

3.7 - Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, dell'infanzia e dell'anziano.

3.8 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, anche valorizzando il ruolo delle organizzazioni del volontariato, nell'ambito delle competenze previste dalle leggi regionali vigenti.

3.9 - Tutela la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storiche, archeologiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità della vita, valorizzando in particolare:

- l'area del fiume Meolo e degli altri corsi d'acqua;

- il patrimonio culturale e le tradizioni storiche della comunità anche nelle sue espressioni di lingua e di costume;
- le Ville Venete, le Chiese, le opere di pregio che costituiscono un elemento peculiare della storia del paese.

3.10 – Incoraggia e favorisce le attività culturali, quale ruolo di sviluppo e arricchimento della persona.

3.11 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, amatoriale e ricreativo, considerato come servizio sociale, finalizzato alla valorizzazione della persona umana, per il miglioramento della qualità di vita dell'individuo e quindi della collettività.

3.12 - Incoraggia e favorisce il turismo sociale giovanile e gli scambi culturali in Italia e all'estero, sviluppando in particolare i rapporti nell'ambito della Unione Europea.

3.13 - Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle risorse ambientali delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

3.14 - Disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale della distribuzione, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al cittadino.

3.15 - Valorizza la figura dell'anziano in quanto detentore di esperienze e di memoria storica.

3.16. Il comune, inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere la costituzione del “*consiglio comunale dei ragazzi*”, le cui regole di funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.

3.17 - Il Consiglio Comunale adeguerà il contenuto dello statuto al processo di evoluzione della società civile.

Art. 4

Programmazione e forme di cooperazione

4.1 - Il Comune per realizzare le proprie finalità adotta sistemi di programmazione ed organizzazione dell'ente.

4.2 - Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri Enti Territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

4.3 - Il Comune realizza e pianifica la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4.4 - Il Comune mediante il bilancio e le risorse finanziarie realizza la programmazione economica dell'Ente.

4.5 - La programmazione è realizzata mediante l'attivazione di strumenti finalizzati alla verifica dei risultati, da rapportare agli obiettivi programmati. Le modalità di verifica e i tempi saranno stabiliti dalla legge e recepiti nel Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale.

4.6 - In sede di consuntivo annuale la Giunta relazionerà sullo stato di attuazione del programma presentato, indicando eventuali modifiche che dovranno essere apportate dal Consiglio.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 5 Organi politici

5.1 - Sono organi politici del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5.2 - Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

5.3 - Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita inoltre la funzione di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

5.4 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5.5 - Sono organi del Consiglio: le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Composizione, attribuzioni e convocazione del Consiglio

6.1 - Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tutti i Consiglieri democraticamente eletti dalla popolazione di Meolo e la loro durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.2 - È compito del Consiglio Comunale deliberare su tutte le materie indicate dalla legge; esso è dotato di autonomia funzionale e gestionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione ed impronta la sua azione secondo il principio della trasparenza e dell'imparzialità.

6.3 - Apposito regolamento interno dell'Ente, disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Regolamento predetto disciplina inoltre:

- la validità delle sedute, (in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge, oltre il Sindaco, in prima convocazione, o di almeno 1/3 in seconda convocazione);
- le modalità delle votazioni; si potranno prevedere ipotesi di votazioni segrete nei casi in cui si discuta di persone e ipotesi di maggioranze qualificate nei casi di determinate materie ritenute più importanti politicamente;

- le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
- la costituzione della Commissione dei Capigruppo;
- la costituzione dei Gruppi Consiliari;
- la costituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari suddividendone le competenze fra consultive e di controllo;
- la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

6.4 - I componenti del Consiglio sono tenuti ad ispirare la loro condotta ai principi contenuti nel "Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali".

Art. 7 Attribuzioni

7.1 - Al Consiglio spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

7.2 - Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.3 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le deliberazioni avvengono con votazione palese, ad esclusione di quelle concernenti persone e salvo i casi previsti dalla legge. Il Regolamento stabilirà i casi di sedute segrete e/o votazioni segrete ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocimento ad interessi giuridicamente o moralmente rilevanti.

7.4 - Alle sedute consiliari partecipa il Segretario comunale eventualmente coadiuvato da collaboratori preposti alla redazione dei verbali.

7.5 - Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria ed urgente, secondo le modalità e criteri fissati dal regolamento.

7.6 - Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

7.7 - La verifica dell'attuazione del programma è effettuata in concomitanza con l'esame del conto consuntivo.

7.8 - Le riunioni del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 8 I Consiglieri Comunali: diritti e poteri

8.1 - Ai Consiglieri Comunali spettano tutti i diritti già stabiliti dalla legge.

8.2 - Spetta ai Consiglieri il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ogni istanza di sindacato ispettivo.

8.3 - Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione degli atti di cui al comma 2 e delle relative risposte.

8.4 - Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai consiglieri comunali i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

8.5 - Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende e delle istituzioni di cui l'Ente fa parte e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti, fermo restando per il Consigliere l'obbligo del segreto delle notizie apprese in ragione del suo mandato.

Art. 9

I Consiglieri Comunali: doveri - decadenza - dimissioni - surrogazione

9.1 - I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio e delle commissioni, di cui fanno parte.

9.2 - I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

9.3 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo

9.4 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione.

9.5 - Le funzioni di Consigliere anziano previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono esercitate da colui che ha conseguito il maggior numero di voti individuali. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.

9.6 - Il Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione su argomenti riguardanti interessi propri o di persone con grado di parentela o affinità fino al IV° grado.

Art. 10

Incarichi ai Consiglieri comunali

10.1 - Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di seguire, curare e organizzare specifiche iniziative ed attività.

10.2 - Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

10.3 - Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 11

Gruppi Consiliari

11.1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.

11.2 - I Consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo ove sono stati eletti possono aderire ad altro gruppo o confluire nel gruppo misto. Qualora il Consigliere dissociato non voglia o non possa confluire in alcun gruppo, lo stesso assumerà lo status di Consigliere indipendente.

11.3 - Ciascun gruppo consiliare indica il proprio capogruppo. Finché la comunicazione non viene data si considera capogruppo il capo lista. Non assume lo status di capogruppo il consigliere indipendente.

11.4 - E' istituita presso il Comune di Meolo la conferenza dei capigruppo; modalità di funzionamento e specifiche attribuzioni saranno contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Commissioni Consiliari Permanenti

12.1 - Il Consiglio Comunale può istituire, con criterio proporzionale, commissioni comunali permanenti su materie determinate, con compiti istruttori, consultivi e propositivi.

12.2 - Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni permanenti e ne disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e di votazione, l'organizzazione, eventuali nomine di consulenti esterni o interni, le competenze e le forme di pubblicità dei lavori.

12.3 - Il regolamento stabilisce quali disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio sono applicabili alla commissioni consiliari.

12.4 - Nelle commissioni, l'assenza ingiustificata per 3 volte consecutive del Consigliere delegato comporterà l'obbligo della sostituzione da parte del consiglio.

Art. 13

Commissioni Consiliari speciali

13.1 - Il Consiglio Comunale, inoltre, può istituire al proprio interno delle commissioni speciali di garanzia e di controllo sull'attività dell'amministrazione. Le competenze, i poteri, la composizione e la durata sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce. La presidenza delle commissioni di cui al presente comma è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

13.2 - Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; in tal caso la composizione, il funzionamento e la durata saranno definite dal regolamento consiliare.

13.3 - In ogni caso nelle suddette commissioni si devono prevedere forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, che devono tenere conto della composizione dei vari gruppi consiliari.

13.4 - Alle commissioni consiliari speciali si applicano gli stessi criteri previsti per le commissioni consiliari permanenti salvo che il regolamento o l'atto consiliare non prevedano diversamente.

Art. 14

Commissione Consiliare per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio Comunale

14.1 - Il Consiglio Comunale istituisce, una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. La commissione provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

14.2 - In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 15

Rappresentanza delle minoranze

15.1 - Quando una norma richieda che il Consiglio Comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista anche la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

15.2 - I rappresentanti della minoranza vengono espressi dalla medesima.

Art. 16

Consigliere anziano

16.1 - In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende per consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 17

Presidenza del Consiglio comunale Prima Convocazione

17.1 - La prima seduta, nei termini di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 267/2000, è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- a) convalida degli eletti e/o eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- b) giuramento del sindaco;
- c) comunicazione della nomina della Giunta Comunale.

17.2 - Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vicesindaco, se consigliere, o ad un altro assessore interno delegato dal Sindaco.

Art. 18
Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio

18.1 - Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta degli assegnati, il regolamento per il proprio funzionamento, l'organizzazione e le competenze dei propri organi interni nonché per la gestione delle risorse attribuite.

18.2 - Il regolamento disciplinerà, in particolare, tutte le materie alle quali lo Statuto ha rinvio.

Art. 19
Regolamenti comunali

19.1 - I regolamenti comunali sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

19.2 - I regolamenti resteranno pubblicati, dopo la loro adozione, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e diventeranno esecutivi nei termini e con le modalità previste dall'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20
Nomine

20.1 - Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali ed istituzioni sui quali il Sindaco, entro 45 giorni dall'insediamento o dal termine di scadenza del precedente incarico, deve provvedere. Ove non vi provveda, si intendono confermati tacitamente i criteri assunti nel precedente mandato e, trascorso tale termine, il Sindaco può procedere alle nomine.

20.2 - La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata, con i criteri stabiliti nel regolamento e con voto limitato e deve avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione della nomina.

Art. 21
Sessioni e convocazioni

21.1 - Entro 45 giorni dalla prima convocazione del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

21.2 - Salvo per l'ipotesi della prima convocazione, il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

21.3 – Sono ordinarie le sedute nelle quali si delibera il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e i Regolamenti.

21.4 - Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore; in questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti; l'ordine del giorno deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima della seduta.

21.5 - Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale e formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei Capigruppo e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

21.6- La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviare a ciascun Consigliere con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta comunicazione; il regolamento determina tali modalità e le forme di pubblicità non solo mediante l'affissione all'Albo pretorio.

21.7 - L'avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento e, in tal caso, ai fini della validità della seduta si rinvia ai criteri riportati nel successivo articolo.

21.8 - La consegna dell'ordine del giorno deve avvenire cinque giorni liberi prima della seduta per le sessioni ordinarie e tre giorni liberi prima della seduta per le sessioni straordinarie, escluse quelle convocate d'urgenza, salvo che il regolamento consiliare non disponga diversamente per alcune fattispecie.

21.9- Il Sindaco può rinviare la seduta consiliare e la discussione di alcuni argomenti, già inseriti all'ordine del giorno, ove ritenuto necessario e previo consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti; in tale ipotesi si stabilisce il giorno e l'ora della ripresa della seduta senza necessità di avvisare in forma scritta i Consiglieri fatta eccezione per quelli assenti, ai quali l'avviso deve arrivare almeno entro le successive 24 ore; ove vi sia la presenza di tutti i Consiglieri assegnati, invece, si prescinde da ogni ulteriore comunicazione dando atto nel verbale della avvenuta informazione della data di ripresa della seduta.

Art. 22

Criteria per il funzionamento del Consiglio

22.1 - Il Sindaco rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

22.2 - Il Regolamento può stabilire forme di limitazione alla durata degli interventi dei Consiglieri.

22.3 - Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco; nella previsione di una seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

22.4 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

22.5 - Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta; in ogni caso, sono segrete le sedute concernenti persone e quelle ove, a giudizio di chi presiede il Consiglio,

sia opportuna l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

22.6 - La presenza dei componenti viene accertata in apertura della seduta.

22.7 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

22.8 - La votazione segreta viene effettuata con l'assistenza di tre scrutatori nominati dal Sindaco di cui uno della minoranza.

22.9 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei settori secondo la propria competenza; il deposito degli atti è curato dal responsabile del servizio segreteria; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

22.10- I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e successivamente pubblicati all'Albo Pretorio.

22.11 - Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate.

22.12 - Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

22.13- Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

22.14 - Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto e deve dichiararlo espressamente.

22.15 - Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 23

Linee programmatiche del mandato

23.1 - Entro 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

23.2 - Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24

Giunta Comunale: organo istituzionale

24.1 - La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

24.2 - La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

24.3 - La Giunta riferisce periodicamente sullo stato attuativo dei programmi e della situazione finanziaria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario.

24.4 - Gli Assessori sono scelti, di norma, tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati Assessori anche cittadini non in possesso dello status di Consigliere comunale, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Questi ultimi partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 25

Composizione

25.1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo stabilito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco

25.2 - Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

25.3 - Gli eventuali Assessori esterni sono nominati contestualmente agli altri Assessori interni, ma non possono assumere le funzioni di Vice-Sindaco.

25.4 - L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui la nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

25.5 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

25.6 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

25.7 - Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipano alle sedute della Giunta comunale, con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori.

25.8 - La Giunta rimane in carica fino alla nomina della nuova Giunta, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26 **Funzionamento della Giunta**

26.1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori.

26.2 - La convocazione della Giunta è verbale ed avviene di norma con cadenza settimanale nel giorno e nell'ora convenuti.

26.3 - Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

26.4 - Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 27 **Incarichi agli Assessori**

27.1 - Il Sindaco può incaricare singoli assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone allo stesso e all'organo collegiale.

27.2 - Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

27.3 - Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 28 **Competenze**

28.1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei Settori.

28.2 - La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

28.3 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori;
- b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- d) propone i criteri di uniformità interpretativa per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone già disciplinati per legge o per i quali non esiste una adeguata normativa;
- e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- h) propone la nomina dei consulenti o incaricati legali e tecnici da nominare da parte dei responsabili dei settori, ciascuno per le rispettive competenze;
- i) autorizza il Sindaco alla costituzione in giudizio nei casi di contenzioso giudiziario.

Art. 29

Cessazione dalla carica di Assessore

29.1 - Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta protocollate.

29.2 - Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Nelle more della sostituzione, il Sindaco, ad interim, assumerà le relative funzioni, ovvero le assegnerà ad altri Assessori.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 30 Il Sindaco

30.1 - Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta la comunità e promuove, anche tramite gli organi collegiali, l'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.

30.2 Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, sentito preventivamente il parere della conferenza dei Capigruppo consiliari relativamente alle sedute del Consiglio, riceve le dimissioni degli Assessori.

30.3 - Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

30.4 - Quale Presidente della Giunta Comunale promuove e coordina l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti negli indirizzi generali di governo.

30.5 - Nomina e revoca i componenti della Giunta ed il Vice-Sindaco.

30.6 - Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

30.7 - Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di esercitare l'attività di indirizzo e di controllo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta; può, altresì, delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

30.8 - Il Sindaco, in qualità di presidente del Consiglio, può affidare ai Consiglieri comunali specifici compiti relativi all'attività di competenza del Consiglio comunale.

30.9 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla o nelle altre forme consentite.

30.10 - Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

30.11 - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, avuto riguardo alla competenza di ciascuno ed in base ai criteri di legge.

Art. 31

Responsabilità, rappresentanza e coordinamento

31.1 - Il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente, è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, dirige la politica del governo del Comune e mantiene l'unità di indirizzo politico degli Assessori; rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi e delle Associazioni ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni. Il Sindaco o suo delegato sottoscrive le convenzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L.

31.2 - Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

Art. 32

Il Vice Sindaco

32.1 - Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta Comunale, designa, tra i componenti di Giunta, il Vice-Sindaco, conferendogli delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni anche come autorità di governo, in caso di assenza o impedimento.

32.2 - In caso di temporaneo impedimento del Vice-Sindaco, gli subentreranno gli altri Assessori nell'ordine di elencazione del provvedimento di nomina.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 33

Principi e criteri fondamentali di gestione

33.1. La sovrintendenza alla attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, a cui compete il controllo sull'operato dei Funzionari Comunali, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri adottati dal presente Statuto e dai regolamenti.

33.2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la sovrintendenza e la direzione-coordinamento degli uffici e dei servizi.

33.3. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. L'ente può altresì stipulare una convenzione con altri Comuni per la gestione in forma associate dell'ufficio.

33.4. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

33.5. Il Segretario comunale esercita le funzioni di capo del personale comunale in piena autonomia funzionale e nel rispetto delle determinazioni stabilite dagli organi elettivi competenti.

33.6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tale risultato è sottoposto annualmente a valutazione da parte del Sindaco.

33.7. Il Segretario Comunale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Allo stesso organo sono affidate oltre alle attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, anche quelle di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

33.7. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

ARTICOLO 34

Attribuzioni gestionali

34.1. Il Segretario comunale può essere incaricato dal Sindaco della responsabilità di singoli settori o della sostituzione dei Funzionari preposti, in caso di loro assenza o impedimento. In tal caso gli compete l'adozione di atti di gestione riferiti al settore di competenza., anche con rilevanza esterna, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

34.2. Al Segretario possono inoltre essere affidati altre funzioni e servizi , con provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 35

Attribuzioni di legalità e garanzia

35.1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta curandone la verbalizzazione.

35.2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.

35.3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco da presentare al Consiglio comunale. Rimette al Prefetto il verbale del Consiglio Comunale con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia per i provvedimenti di sua competenza.

35.4. Roga i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario.

35.5. Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti.

ARTICOLO 36

Il Vice Segretario

36.1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

36.2. Il Vice Segretario è di norma il Responsabile del Settore Segreteria- Affari Generali, il quale deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per svolgere le mansioni di Segretario Comunale.

CAPO II

GLI UFFICI

ARTICOLO 37

Principi strutturali ed organizzativi

37.1. La struttura organizzativa del Comune è finalizzata a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito delle materie di competenza comunale. La Giunta Comunale disciplina con apposito regolamento forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna:

- a) la dotazione organica;
- b) la nomina e la composizione della commissione di disciplina;
- c) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.

37.2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.

ARTICOLO 38 **Incarichi a tempo determinato**

38.1. La responsabilità dei Settori individuati dalla dotazione organica è conferita a dipendenti scelti con decreto del Sindaco, sulla base di criteri che tengano conto in misura paritetica del servizio svolto, dei titoli scientifici e professionali e dei risultati ottenuti in precedenti incarichi.

L'interruzione anticipata dell'incarico è disposta, con decreto motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati risulti inadeguato.

38.2. Il conferimento dell'incarico comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dello stesso

TITOLO IV **I SERVIZI**

ARTICOLO 39 **Forme di gestione**

39.1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

39.2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 40 **Gestione in economia**

40.1. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ARTICOLO 41

Istituzione

41.1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica.

41.2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di personale, di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

41.3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto da tre membri.

41.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il presidente.

41.5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco, può nominare il direttore dell'istituzione anche con contratto a tempo determinato, cui competono le responsabilità gestionali.

41.6. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione deve conformarsi agli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 42

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

42.1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e cessano dalle funzioni con la nomina dei loro successori.

42.2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni; il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.

42.3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto e depositato presso la segreteria del Comune.

42.4. Con le modalità di cui al commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

42.5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ARTICOLO 43

Concessione a terzi

43.1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale in concessione a terzi.

43.2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti, dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

43.3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 44 **Partecipazione a società di capitali**

44.1. Il Consiglio Comunale delibera sulla partecipazione dell'ente alle società di capitali o ne promuove la fondazione.

44.2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organismi di amministrazione. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

44.3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ARTICOLO 45 **Convenzioni con altri enti pubblici**

45.1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

45.2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

45.3. Nella convenzione gli enti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

45.4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

ARTICOLO 46 **Consorzi**

46.1. Uno o più servizi possono essere gestiti in forma associata mediante la costituzione di un consorzio, che è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il relativo statuto deve prevedere l'assemblea, il consiglio di amministrazione e la struttura organizzativa gestionale.

46.2. Dell'assemblea del consorzio fanno parte i rappresentanti dei comuni consorziati; il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

ARTICOLO 47

Accordo di programma

47.1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Consiglio Comunale, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

47.2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione all'accordo.

TITOLO V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 48

Principi e criteri

48.1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

48.2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

48.3. La legge disciplina le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto, con l'osservanza dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni.

ARTICOLO 49

Revisore dei conti

49.1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.

49.2. Può essere nominato Revisore dei conti colui che possiede i requisiti specifici previsti dalla legge.

49.3. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard prefissati.

49.4. Il Revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario comunale e dei Responsabili dei Settori, che devono fornire informazioni e dati disponibili, nonché documenti ed atti del Comune.

49.5. Il Sindaco può invitare il Revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

ARTICOLO 50
Motivazioni delle deliberazioni consiliari

50.1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in specifica considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte del Revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 51
Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

51.1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini.

51.2. Considera suo compito valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, il diritto di avanzare istanze, proposte e petizioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.

51.3. Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione.

ARTICOLO 52
Promozione della partecipazione dei cittadini

52.1 L'Amministrazione comunale promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi nonché le materie che concernono l'organizzazione dei servizi pubblici.

52.2. Le riunioni pubbliche dei cittadini possono avere dimensione comunale, di frazione e zonale.

52.3. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

ARTICOLO 53
Consultazione della popolazione da parte del Comune

53.1. Per gli atti che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione consulta la popolazione interessata, prima di attuare i provvedimenti.

53.2. La consultazione può avvenire mediante:

- convocazione dei cittadini utilizzando le riunioni pubbliche di cui all'articolo 52;
- convocazione di consulte che comprendano le associazioni ed i comitati dei cittadini, rappresentativi della realtà comunale;
- realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione.

ARTICOLO 54

Istanze

54.1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

54.2. La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco entro 30 giorni.

54.3. Di tale risposta sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 55

Petizioni

55.1. Le petizioni, presentate per iscritto da almeno 100 cittadini elettori, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, su materie d'esclusiva competenza comunale, con l'esclusione delle materie fiscali e delle altre materie elencate all'art. 56, quarto comma, sono ricevute dal Sindaco che le assegna all'esame della Commissione consiliare competente, la quale dovrà infine relazionare, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della petizione, al Sindaco stesso che, sentito il parere della Commissione, potrà provvedere ad assegnare la questione all'ufficio competente per la relativa proposta di deliberazione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno dell'organo competente, nella prima riunione immediatamente successiva.

55.2. La commissione consiliare invita i rappresentanti o una loro delegazione (primo firmatario), a partecipare alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

55.3. Il Sindaco, comunica ai cittadini interessati gli esiti della petizione e, in ogni caso, fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 56

Proposte

56.1. Un numero di cittadini elettori pari ad 1/30 della popolazione accertata al 31.12 dell'anno precedente, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro otto giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

56.2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

56.3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

56.4. Il diritto di proposta non può essere esercitato sulle seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblico interesse;
- c) designazioni e nomine.

CAPO II LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATA

ARTICOLO 57 Finalità

57.1. Per gli stessi fini di cui al capo I, il Comune valorizza le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, secondo i principi e le norme del presente capo.

ARTICOLO 58 Concetto di associazione

58.1. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione democratica.

58.2. A tal fine l'amministrazione comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni aventi sede nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un "albo dell'associazionismo" tenuto presso la segreteria del comune.

58.3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi presso il Comune copia dello Statuto ed il nominativo del legale rappresentante.

58.4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

58.5. Le associazioni registrate che vogliono beneficiare di contributi od usufruire di strutture o sottoscrivere convenzioni con il Comune, devono presentare annualmente il loro rendiconto economico e una relazione dell'attività svolta.

58.6. I rapporti con le associazioni, per eventuali erogazioni di contributi, sono stabiliti da apposito regolamento.

58.7. Il Comune può stipulare, convenzioni con gli organismi e le associazioni, per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

58.8. Le organizzazioni del volontariato dovranno rispondere ai requisiti di cui alla legge 11.08.1991, n. 266 e s.m.i...

ARTICOLO 59

Consultazioni

59.1. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulla attività delle associazioni possono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle medesime, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere, qualora non sia stato formalizzato, si ritiene acquisito in senso positivo alla proposta.

ARTICOLO 60

Le Consulte

60.1. Per i settori omogenei, l'Amministrazione comunale promuove la costituzione di consulte che raggruppino le associazioni e gli operatori dello stesso settore, affinché possano esercitare in modo coordinato le proprie prerogative consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli organi competenti.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO 61

Regolamento degli istituti di partecipazione

61.1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza comunale:

- a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, salvo i casi in cui la legge preveda termini diversi;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- c) le modalità di esercizio del diritto di intervento del cittadino nel procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90.

61.2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di esercizio degli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo, nonché le modalità di esercizio dei diritti di accesso agli atti e documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune.

ARTICOLO 62

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione

62.1. Il Comune garantisce la libertà di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Ente, nel modo più ampio possibile e nel rispetto dei principi enunciati dalla legge 7.8.1990, n. 241, art. 22 e seguenti e s.m.i., secondo le modalità definite dal regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63 Modifiche statutarie

63.1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

63.2. Possono proporre modifiche allo Statuto comunale la Giunta, i Consiglieri comunali ed un numero di cittadini elettori non inferiore ad 1/30 della popolazione residente accertata al 31.12 dell'anno precedente.

63.3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, secondo le disposizioni di legge..

ARTICOLO 64 Norme transitorie e finali

64.1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino della regione, nonché all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

64.2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

64.3. Il Comune si impegna a dare la massima diffusione del presente Statuto, al fine di favorirne la più ampia conoscenza tra i cittadini.

64.4. Tutti i regolamenti comunali saranno adeguati alle disposizioni del presente Statuto. In attesa della loro attuazione continueranno ad applicarsi le norme in essi previste e che risultino compatibili con le leggi e con il presente Statuto.